CAMERA DEI DEPUTATI N. 1165

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(BOZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

—

Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi

Seduta del 16 novembre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Forma da tempo oggetto di particolari istanze, da parte degli autotrasportatori professionali di cose, la possibilità di provvedere direttamente alla propria disciplina attraverso l'istituzione di organi rappresentativi della volontà degli operatori del settore.

L'unito disegno di legge, concernente la istituzione di un Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, è inteso a realizzare questa aspirazione. È prevista anche la istituzione di albi provinciali o interprovinciali che, nel loro insieme, costituiscono l'Albo nazionale.

Si stabilisce che l'esercizio dell'autotrasporto professionale di merci è subordinato all'avvenuta iscrizione dell'impresa nell'istituendo albo, previo accertamento, da parte dei comitati dello stesso albo, del possesso dei requisiti di idoneità tecnica, morale e finanziaria nella legge specificati.

Per quanto concerne l'organizzazione dell'albo sono previsti un comitato centrale, comitati provinciali o interprovinciali, a seconda delle necessità locali, e comitati regionali con compiti di coordinamento dell'attività dei precedenti. La presidenza dei comitati è affidata a magistrati (del Consiglio di Stato per

il comitato centrale e ordinari per i comitati provinciali o interprovinciali). Dei comitati sono chiamati a far parte, oltre, naturalmente, ai rappresentanti delle associazioni di categoria, anche funzionari delle amministrazioni interessate.

Le funzioni di segreteria dell'albo vengono affidate agli uffici centrali e periferici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I comitati per l'albo sono incaricati dell'esame dei requisiti all'atto dell'iscrizione e della vigilanza sulle ulteriori vicende delle imprese, sia per quanto concerne il permanere dei requisiti di idoneità, sia per quanto concerne il rispetto, da parte delle stesse imprese, di tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e contrattuali, che disciplinano l'attività dell'autotrasporto, con speciale riguardo alle disposizioni tariffarie, alle norme sui carichi massimi dei veicoli ed a quelle dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti.

In aggiunta alle sanzioni penali sono infatti previste misure disciplinari che vanno dall'ammonimento e dalla censura alla sospensione e, nei casi più gravi, alla radiazione dall'albo.

È inoltre previsto che l'albo, quale strumento volto a promuovere e favorire lo sviluppo e il miglioramento dell'autotrasporto di cose, sia chiamato – attraverso i suoi comitati – ad esprimere pareri su proposte legislative e su provvedimenti concernenti detta attività e sui problemi di politica dei trasporti che la concernono e sia in particolare officiato a proporre ai competenti organi le misure delle tariffe per i trasporti di merci su strada e le modifiche relative.

Si deve per altro mettere in rilievo che, pur procedendosi sulla via di un'ampia autodisciplina del settore, rimane comunque affidato allo Stato il controllo della capacità del mercato: l'esercizio dell'autotrasporto professionale è infatti subordinato, oltre che all'iscrizione nell'albo, anche al conseguimento delle autorizzazioni da parte degli uffici della motorizzazione civile, che vengono rilasciate, secondo una normativa *ad hoc*, nei limiti delle effettive esigenze di mercato, al fine di evitare, nell'interesse dell'economia generale, i danni derivanti da particolari squilibri tra domanda e offerta di mezzi di trasporto.

Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione della legge, gli iscritti all'albo saranno assoggettati ad un contributo annuo commisurato alla portata e al tipo dei veicoli in dotazione.

Il Ministro determinerà la misura del contributo annuale tenendo conto dei mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento dell'albo e del numero dei veicoli circolanti adibiti ai trasporti in conto di terzi.

Per quanto concerne i singoli articoli si osserva:

L'articolo 1 tratta dell'istituzione dell'albo e fissa il principio per il quale l'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

L'articolo 2 stabilisce che, per l'esercizio dell'autotrasporto professionale, è altresì necessaria l'autorizzazione degli organi della pubblica amministrazione.

Gli articoli da 3 a 12 trattano della composizione e delle competenze dei comitati centrale e periferici dell'albo.

Gli articoli da 13 a 19 stabiliscono i requisiti e le formalità per l'iscrizione all'albo, nonché per l'abilitazione prevista all'articolo 17 per i trasporti speciali.

Gli articoli 20 e 21 trattano della sospensione o della cancellazione dall'albo mentre *gli articoli da 22 a 26* riguardano le sanzioni disciplinari e le conseguenze disciplinari di condanne penali. Come sanzioni disciplinari sono previsti l'ammonimento, la censura, la sospensione e, per i casi più gravi, la radiazione dall'albo.

Gli articoli 27 e 28 stabiliscono le sanzioni per l'inosservanza delle norme.

Seguono le disposizioni transitorie finali.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Istituzione dell'albo*).

Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile – direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – è istituito un albo che assume la denominazione di « Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ».

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali o interprovinciali, che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è obbligatoria ed è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; essa è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Gli albi sono pubblici.

ART. 2.

(*Autorizzazioni*).

L'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi è subordinato ad autorizzazione degli organi della pubblica amministrazione competenti secondo le leggi.

Spetta ai comitati previsti all'articolo 3, lettere *a*) e *b*), con l'osservanza dei criteri e della procedura da determinare nel regolamento di esecuzione, di indicare ai competenti organi della pubblica amministrazione l'impresa cui può essere rilasciata l'autorizzazione.

Gli organi predetti, ricevuta l'indicazione di cui al comma precedente ed accertato che l'autorizzazione non comporta la violazione di limiti fissati per motivi di interesse generale, procedono al rilascio.

ART. 3.

(*Costituzione e poteri dei comitati*).

Sono costituiti:

a) presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile – direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il comitato centrale per l'albo;

b) presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i comitati provinciali o interprovinciali per l'albo;

c) presso le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione aventi sede nelle regioni a statuto speciale e, per le regioni a statuto ordinario, presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione già sede di direzione compartimentale, i comitati regionali per l'albo.

I comitati interprovinciali sono costituiti se il numero di coloro che devono essere iscritti nell'albo provinciale non sia adeguato, giusta i criteri determinati dal regolamento di esecuzione.

Il comitato centrale e i comitati provinciali e interprovinciali provvedono, rispettivamente, alla formazione, alla tenuta e alla pubblicazione dell'albo nazionale e degli albi provinciali e interprovinciali ed esercitano i poteri loro attribuiti dalla presente legge. I comitati regionali esercitano le attribuzioni indicate all'articolo 11.

Le funzioni di segreteria sono affidate agli uffici centrali e periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

ART. 4.

(*Comitato centrale*).

Il comitato centrale è composto:

a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;

b) da tre rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

c) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, fermo quanto stabilito nel successivo quinto comma;

d) da un rappresentante di ciascuno dei comitati regionali.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Le nomine avvengono su designazione:

del presidente del Consiglio di Stato per il membro di cui alla lettera *a*);

dei rispettivi Ministri per i membri di cui alla lettera *b*);

delle associazioni nazionali di categoria per i membri di cui alla lettera *c*);

dei comitati regionali per i membri di cui alla lettera *d*).

Dei tre rappresentanti del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, due sono scelti fra i funzionari della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e uno fra i funzionari in servizio presso la direzione generale del coordinamento e degli affari generali.

Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali di categoria agli effetti della designazione di cui alla lettera *c*) del presente articolo e alla lettera *e*) del successivo articolo 5.

Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera *c*) del presente articolo e alla lettera *e*) del successivo articolo 5 non potrà essere inferiore, rispettivamente, a nove e sei.

Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti.

I componenti del comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 5.

(*Comitati provinciali ed interprovinciali*).

Ogni comitato provinciale o interprovinciale è composto:

a) da un magistrato ordinario, anche a riposo, con funzioni di presidente;

b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vicepresidente;

c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

d) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

e) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni locali di categoria aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 4.

I membri del comitato, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Le nomine avvengono su designazione:

del presidente della corte d'appello, per il membro di cui alla lettera *a*);

del prefetto, per il membro di cui alla lettera *c*);

del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita la giunta camerale, per il membro di cui alla lettera *d*);

delle associazioni locali di categoria per i membri di cui alla lettera *e*).

Ogni comitato elegge, fra i membri di cui alla lettera *e*), un secondo vicepresidente.

ART. 6.

(*Comitati regionali*).

I comitati regionali sono composti dai vicepresidenti dei comitati provinciali e interprovinciali e da un rappresentante della regione e sono presieduti dal direttore dell'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al precedente articolo 3, lettera *c*).

I comitati regionali eleggono, scegliendoli fra i propri membri appartenenti alla categoria, un vicepresidente ed il rappresentante da designare per il comitato centrale a norma del precedente articolo 4 lettera *d*).

ART. 7.

(*Membri effettivi e membri supplenti*).

Nel comitato centrale e nei comitati provinciali e interprovinciali, in corrispondenza di ciascun membro effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente, che può partecipare alle sedute in assenza del titolare.

I membri supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei membri effettivi.

I membri dei suddetti comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte, decadono dalla carica e sono sostituiti, fino al rinnovo delle nomine, dai rispettivi supplenti.

ART. 8.

(*Durata del mandato*).

I membri del comitato centrale e dei comitati provinciali e interprovinciali, scaduto il triennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine.

ART. 9.

(*Attribuzioni del comitato centrale*).

Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

b) specificare le attività di trasporto per il cui esercizio occorrono requisiti speciali determinando tali requisiti in relazione alla natura ed importanza delle singole attività di trasporto. secondo le norme dell'articolo 17;

c) promuovere e favorire, anche d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

d) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto e vigilare sulla loro osservanza;

e) esprimere, quando ciò sia richiesto, pareri su disegni e proposte di legge e su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto e la politica dei trasporti;

f) vigilare sull'osservanza da parte dei propri iscritti delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;

g) coordinare l'attività dei comitati regionali e vigilare su di essa;

h) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali e interprovinciali;

i) proporre al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile l'importo del contributo annuo previsto dal successivo articolo 32, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso;

l) esercitare ogni altro ufficio attribuitogli dalla legge.

ART. 10.

(*Attribuzioni dei comitati provinciali e interprovinciali*).

I comitati provinciali ed i comitati interprovinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:

a) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento;

b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia o delle province nell'albo,

eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;

c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo;

d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;

e) provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a vigilare sulla loro osservanza;

f) vigilare sull'osservanza da parte dei propri iscritti delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;

g) promuovere e favorire, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

h) esprimere, quando di ciò siano richiesti, pareri sui provvedimenti degli organi locali della pubblica amministrazione concernenti i trasporti in genere e l'autotrasporto di cose in specie;

i) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale od attribuito dalla legge.

ART. 11.

(*Attribuzioni dei comitati regionali*).

I comitati regionali hanno le seguenti attribuzioni:

a) coordinare l'attività dei comitati provinciali e interprovinciali costituiti nella regione e vigilare su di essa;

b) esprimere, quando di ciò siano richiesti dallo Stato o dalla regione, pareri su disegni e proposte di legge o su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto di cose e la politica dei trasporti;

c) promuovere e favorire, nell'ambito regionale, anche di intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

d) decidere in prima istanza sui ricorsi degli iscritti nell'albo avverso i provvedimenti dei comitati provinciali e interprovinciali;

e) esercitare ogni altro compito ad essi affidato dal comitato centrale o dalla legge.

ART. 12.

(*Deliberazioni dei comitati*).

Le deliberazioni del comitato centrale, dei comitati provinciali e interprovinciali e dei comitati regionali sono valide se prese con

la partecipazione di almeno la metà dei componenti ed a maggioranza assoluta dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 13.

(*Iscrizione nell'albo*).

Le persone fisiche o giuridiche che hanno l'obbligo dell'iscrizione nell'albo devono farne domanda al comitato provinciale o interprovinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante domanda corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comitato provinciale o interprovinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo.

ART. 14.

(*Requisiti*).

I requisiti per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 15;

2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni;

3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;

5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) essere iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile od aver dichiarato i propri redditi soggetti alla imposta suddetta a norma di legge;

7) non aver riportato condanne a pene che importino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

8) non avere in corso procedimenti penali in cui sia già stata pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

9) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti di cui ai nn. 7, 8 e 9 devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

La prova del possesso dei requisiti di cui ai nn. 3, 7, 8 e 9 deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto di presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1 deve formulare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

La prova del possesso dei requisiti di cui ai nn. 2, 4, 5 e del requisito di cui al n. 6 può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione.

I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale o interprovinciale competente.

Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti di cui al primo comma, la iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato.

Chi nei termini stabiliti dai commi precedenti non fornisca le prove richieste è cancellato dall'elenco e decade dall'autorizzazione.

ART. 15.

(*Iscrizione delle imprese estere*).

Le persone fisiche o giuridiche di uno Stato estero possono essere iscritte nell'albo, se abbiano in Italia una sede amministrativa e di fatto (succursale, filiale e simili) e se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.

ART. 16.

(*Fusioni e trasformazioni*).

Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti di cui al precedente articolo 14.

ART. 17.

(*Abilitazione per trasporti speciali*).

Per esercitare le attività di autotrasporto di cose per le quali il comitato centrale abbia, a norma dell'articolo 9 lettera *b*), stabilito il possesso di requisiti speciali, occorre un'abilitazione.

L'abilitazione è provvisoria e definitiva.

L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali o interprovinciali e fornendo la prova, nei modi stabiliti dal comitato centrale, di avere i requisiti prescritti.

I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nella idoneità professionale che potrà essere accertata anche mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.

L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova la cui durata è stabilita dal comitato centrale. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non può continuare ad esercitare l'attività per la quale è prescritta l'abilitazione.

Nell'indicare ai competenti organi della pubblica amministrazione le imprese a cui può essere rilasciata l'autorizzazione i comitati provinciali o interprovinciali attestano l'abilitazione che dovrà poi essere annotata

nella carta di circolazione dei veicoli dell'impresa.

Il rilascio della abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000.

ART. 18.

(*Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione*).

I comitati provinciali o interprovinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione, con provvedimento motivato che è comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.

ART. 19.

(*Variazioni*).

Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse.

Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali o interprovinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione.

Le comunicazioni devono pervenire ai comitati entro 30 giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

Le imprese sono altresì tenute a comunicare ai comitati provinciali o interprovinciali, entro 30 giorni dalla data di stipulazione dell'atto definitivo:

gli acquisti di nuovi veicoli e di nuovi mezzi tecnici di esercizio, con l'indicazione dell'alienante;

le alienazioni, a qualsiasi titolo, dei veicoli e dei mezzi tecnici di loro proprietà o da loro detenuti con l'indicazione dell'acquirente.

Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui essa si riferisce e comunicata al comitato centrale.

ART. 20.

(*Sospensione dall'albo*).

L'iscrizione nell'albo è sospesa:

1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di

opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa.

Nell'ipotesi di cui al punto 1) la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata.

Nell'ipotesi di cui al punto 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale o interprovinciale competente e non può avere una durata superiore a due anni.

ART. 21.

(*Cancellazione dall'albo*).

L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

2) quando la sua attività sia di fatto cessata;

3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 20 e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti per la iscrizione, fermo il preventivo esperimento della procedura disciplinare nei casi previsti dal n. 6) del successivo articolo 22.

ART. 22.

(*Sanzioni disciplinari*).

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando siano dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato;

2) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;

3) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;

4) quando non osservino le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti;

5) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'articolo 17;

6) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'as-

sicurazione degli autoveicoli per la responsabilità civile e dell'assicurazione per i danni alle cose trasportate;

7) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 19.

Nell'ipotesi di cui al n. 1) le imprese sono radiate dall'albo.

Nelle ipotesi di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6) e 7) possono incorrere:

a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo da un mese a un anno per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;

d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.

ART. 23.

(*Effetti delle condanne penali*).

Le condanne di cui al n. 7) del precedente articolo 14 comportano:

1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale;

2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere, e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;

3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'institore o il direttore condannati.

L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai nn. 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.

ART. 24.

(*Reiscrizioni*).

Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 21 punto 5) possono ottenere la reiscrizione purché riacquistino i requisiti di cui all'articolo 14.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'articolo 22 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della radiazione.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui agli articoli 22 n. 1 e 23 possono

ottenere la reiscrizione quando a favore delle persone di cui trattasi sia intervenuta la riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

ART. 25.

(*Decisioni - Competenze*).

La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale o interprovinciale competente.

Prima di decidere, il comitato provinciale o interprovinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico e sono notificati all'iscritto e comunicati al comitato regionale competente e al comitato centrale.

ART. 26.

(*Ricorsi*).

Contro i provvedimenti dei comitati provinciali o interprovinciali è ammesso ricorso al comitato regionale competente, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Contro le decisioni dei comitati regionali è ammesso ricorso al comitato centrale entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

I ricorsi hanno effetto sospensivo.

Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente, al comitato provinciale o interprovinciale e al comitato regionale competenti ed essere pubblicate nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del comitato provinciale o interprovinciale.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di categoria.

ART. 27.

(*Esercizio abusivo dell'autotrasporto*).

Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

In caso di flagranza di reato, colui che lo accerta procede al sequestro del veicolo.

Il veicolo non può essere mantenuto sotto sequestro per un periodo di tempo superiore a sei mesi.

La prevenzione e l'accertamento del reato previsto nel presente articolo spettano agli ufficiali ed agenti di polizia ed ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

ART. 28.

(*Omissione di comunicazioni all'albo*).

Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle società o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 19 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, secondo le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

ART. 29.

(*Disposizioni transitorie*).

Le norme di cui agli articoli 1, secondo comma, 27 e 28 hanno effetto un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.

Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere l'iscrizione nell'albo.

La domanda di iscrizione è presentata al comitato provinciale o al comitato interprovinciale competente a norma dell'articolo 13, corredata delle certificazioni relative al pos-

sesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, escluso quello di cui al n. 2).

La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale o interprovinciale non provveda a notificarne il rigetto con indicazione specifica dei requisiti mancanti.

Qualora l'impresa, alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attività da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli della imposta di ricchezza mobile, la prova del requisito di cui al n. 6 dell'articolo 14 può essere fornita entro diciotto mesi dalla data d'inizio dell'attività. Detto termine può, per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale o interprovinciale competente.

La omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo.

Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto.

ART. 30.

(*Pubblicazione dell'albo nazionale*).

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato centrale provvede alla pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese.

ART. 31.

(*Vigilanza*).

La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

ART. 32.

(*Copertura della spesa*).

Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di intesa con il Ministero del tesoro.

La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministro dei trasporti e dell'avia-

zione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*, entro il 31 ottobre dell'anno in cui esso deve essere corrisposto.

Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.

Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprî decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 33.

(*Abrogazioni*).

È abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

ART. 34.

(*Regolamento di esecuzione*).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, il Governo emanerà, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della presente legge, udite le associazioni di autotrasportatori più rappresentative, il regolamento di esecuzione.